

Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Ufficio Esecuzioni

Il Giudice dell'Esecuzione,

- letti gli atti del procedimento esecutivo immobiliare n. 149-1/20 R.G.E. e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 30-6-2022, così provvede:
- rilevato che, con ricorso depositato il 30-5-2022, V. M. e V. D. hanno proposto opposizione ex art. 617 II co. c.p.c. avverso il provvedimento emesso all'udienza del 17-5-2022 con il quale il G.E. aveva rigettato l'istanza di nominare custode uno degli esecutati e ordinato l'immediato rilascio del compendio pignorato, instando per la revoca immediata di tale ordine;
- osservato che gli opposenti, a sostegno del proprio assunto, hanno sostenuto che l'ordine emesso sarebbe illegittimo perché contrastante con quanto previsto dall'art. 560 co. III e VI c.p.c., essendo i cespiti pignorati abitati dal debitore e dalla sua famiglia;
- osservato che il creditore procedente N. s.r.l., quale mandatario di I. B. s.p.a., si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso assumendo che non sussisterebbero nel caso di specie i presupposti di applicazione dell'art. 560 c.p.c., evidenziando che gli opposenti chiamati all'eredità di V. C. (anch'esso debitore esecutato, deceduto in corso di procedura e occupante di uno degli immobili pignorati), non ne hanno accettato l'eredità;
- rilevato che, secondo quanto risulta dalla relazione di stima predisposta in data 17-11-2021 dall'arch. S. I., il compendio pignorato è composto da undici beni di cui il n. 1 era di proprietà esclusiva di V. C. mentre i beni da n. 2 a n. 11 erano in comproprietà (in varia proporzione) tra gli opposenti e V. C.;
- osservato che, sempre secondo quanto risulta dagli accertamenti in atti, il bene n. 1 risulta occupato *sine titulo* da V. D. e da M. S., il bene n. 2 (già residenza di V. C.) risulta libero, i beni n. 3, 4, 5 e 9 risultano occupati *sine titulo* da M. A. (figlio di uno dei debitori esecutati), i beni n. 6,7 e 8 risultano occupati da V. D. e, infine, che i beni n. 10 e 11 sono occupati da V. D., M. S. e M. A.;
- rilevato che è pacifico che gli attuali opposenti siano solo chiamati all'eredità di V. C. non avendola ancora accettata sicché essi non sono subentrati nei rapporti attivi e passivi facenti capo al medesimo;
- considerato che la norma di cui all'art. 560 III co. c.p.c. secondo cui "Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma" stante la congiunzione "e" presente nel testo deve essere interpretata nel senso che la tutela ivi prevista è assicurata al debitore in quanto tale e anche ai suoi familiari ma solo in quanto con lui conviventi sicché la fattispecie dei familiari che occupino il cespite pignorato senza che vi abiti anche il debitore è estranea alla previsione di legge e rientra nella disciplina generale della detenzione da parte di terzi inopponibile alla procedura (in tal senso v. Trib. Tivoli 23-3-2021), interpretazione che appare conforme alla *ratio legis* che è quella di non gravare eccessivamente la posizione del debitore fino all'emissione del decreto di trasferimento, senza peraltro pregiudicare sia la posizione sia dell'aggiudicatario che quella dei creditori la quale ultima verrebbe significativamente incisa se ciascun familiare del debitore potesse vantare il diritto di continuare a occupare una casa pignorata ma non abitata anche da costui;
- osservato che i beni consistenti in abitazioni sono solo i beni n. 1,2,3,4 e 5 sicché per tutti gli altri non trova applicazione il disposto di cui all'art. 560 III co. c.p.c.;
- rilevato che i beni n. 3,4 e 5 non sono occupati dagli opposenti bensì da M. A. (che non ha proposto opposizione e non è debitore esecutato) sicché nessuna statuizione al riguardo va adottata, non risultando comunque sussistere i presupposti di applicazione dell'art. 560 c.p.c. per le ragioni sopra svolte;

- considerato che il bene n. 1 era di esclusiva proprietà del debitore defunto sicché V. D. non ha alcun diritto di occuparlo in difetto di un titolo che ne autorizzi da parte sua la detenzione;
- ritenuto che il bene n. 2 risulta libero e già occupato dal solo defunto sicché nessuna tutela ex art. 560 c.p.c. può essere riconosciuta agli opposenti;
- considerato, pertanto, che non ricorrono giustificati motivi per adottare misure limitative degli effetti dell'ordinanza emessa il 17-5-2022;
- ritenuto che la particolarità della fattispecie e la novità della questione giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

p.t.m.

- rigetta l'istanza di revoca del decreto di liberazione;
- compensa integralmente fra le parti le spese della presente fase;
- assegna agli opposenti termine perentorio di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata e osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.

Si comunichi.

Mantova, 1-7-2022.

Il Giudice dell'Esecuzione

dott. Mauro P. Bernardi